
Votazione popolare

28 novembre 2021

Primo oggetto

**Iniziativa sulle cure
infermieristiche**

Secondo oggetto

Iniziativa sulla giustizia

Terzo oggetto

**Modifica del 19 marzo 2021
della legge COVID-19**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Iniziativa sulle cure infermieristiche**

In breve	→	4-5
In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	14
Il testo in votazione	→	18

Secondo oggetto**Iniziativa sulla giustizia**

In breve	→	6-7
In dettaglio	→	20
Gli argomenti	→	24
Il testo in votazione	→	28

Terzo oggetto**Modifica del 19 marzo 2021 della legge COVID-19**

In breve	→	8-9
In dettaglio	→	30
Gli argomenti	→	34
Il testo in votazione	→	38



I video della
votazione:

 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Iniziativa sulle cure infermieristiche

Contesto

Pilastro importante dell'assistenza medica, il settore delle cure infermieristiche sta affrontando grandi difficoltà a causa dell'invecchiamento della popolazione. Per poter preservare la qualità delle cure, occorre formare più infermieri. Vanno inoltre create le condizioni che favoriscano una permanenza più lunga nella professione.

L'iniziativa

I promotori dell'iniziativa chiedono che la Confederazione e i Cantoni promuovano le cure infermieristiche e garantiscano che queste siano sufficienti, accessibili a tutti e di qualità. L'iniziativa esige che vi siano abbastanza infermieri diplomati e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche vengano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze. Secondo l'iniziativa, la Confederazione deve inoltre disciplinare le condizioni di lavoro nel settore e garantire una remunerazione adeguata delle prestazioni di cura. È inoltre proposto che gli infermieri possano fatturare determinate prestazioni direttamente alle casse malati.

Controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono eccessive le richieste dell'iniziativa, alla quale contrappongono un controprogetto indiretto. Per promuovere la formazione e la formazione continua, il controprogetto prevede di stanziare fino a un miliardo di franchi nell'arco di otto anni. Stabilisce inoltre che gli infermieri possano fatturare direttamente determinate prestazioni, ma introduce un meccanismo di controllo volto a impedire un aumento dei costi della salute e dei premi delle casse malati. Il controprogetto entra in vigore se l'iniziativa è respinta e sempre che non sia chiesto il referendum.

In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	14
Il testo in votazione	→	18

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono rafforzare il settore delle cure infermieristiche, ma a loro avviso l'iniziativa va oltre il necessario, soprattutto nel disporre che la Confederazione disciplini le condizioni di lavoro del settore. Il loro controprogetto fa in modo che in tempi brevi vengano formati più infermieri e a questi siano attribuite più competenze, senza che ciò comporti un aumento dei costi e dei premi.

[🔗 admin.ch/iniziativa-cure-infermieristiche](https://admin.ch/iniziativa-cure-infermieristiche)


Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Secondo il comitato, la carenza di infermieri è da tempo una realtà. Troppo poche persone seguono una formazione infermieristica e troppe sono invece quelle che abbandonano esauste la professione dopo alcuni anni. A suo avviso, il controprogetto indiretto del Parlamento non è sufficiente perché non prevede misure che assicurino una permanenza più lunga degli infermieri nella professione.

[🔗 per-cure-infermieristiche-forti.ch](https://per-cure-infermieristiche-forti.ch)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Iniziativa sulla giustizia

Contesto

Attualmente i giudici federali sono eletti, ogni sei anni, dal Parlamento. Quest'ultimo bada a che le forze politiche siano equamente rappresentate (rappresentanza proporzionale dei partiti). Per i promotori dell'iniziativa questa procedura di elezione mina l'indipendenza dei giudici. Inoltre essi criticano il fatto che chi non è membro di un partito non ha alcuna possibilità di essere eletto.

Il progetto

L'iniziativa sulla giustizia vuole introdurre una nuova procedura di elezione in base alla quale i giudici del Tribunale federale sarebbero designati mediante sorteggio. L'ammissione al sorteggio sarebbe decisa da una commissione peritale. Solo i candidati considerati idonei a esercitare la funzione di giudice dal punto di vista professionale e personale potrebbero partecipare al sorteggio. In seno al Tribunale federale andrebbe inoltre garantita l'equa rappresentanza delle lingue ufficiali. I giudici federali potrebbero rimanere in carica fino a cinque anni dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Contrariamente a oggi, non dovrebbero più sottoporsi a una procedura di rielezione. Il Parlamento avrebbe comunque la possibilità di destituire un giudice in caso di violazione grave dei suoi doveri d'ufficio o di perdita durevole della capacità di esercitare la sua funzione.

In dettaglio	→	20
Gli argomenti	→	24
Il testo in votazione	→	28

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che per la designazione dei giudici federali la procedura di sorteggio sia inadeguata, poiché si basa sul caso e non su un'elezione democratica. Inoltre, non vi sono elementi che facciano dubitare dell'indipendenza dei giudici federali. Il sistema attuale si è dimostrato valido.

[🔗 admin.ch/iniziativa-sulla-giustizia](https://admin.ch/iniziativa-sulla-giustizia)

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Secondo il comitato, per i giudici federali è oggi molto difficile decidere in maniera indipendente poiché su di loro pesa la minaccia di una non rielezione. I candidati senza partito non hanno inoltre nessuna possibilità di essere eletti. L'iniziativa sulla giustizia intende correggere queste derive.

[🔗 justiz-initiative.ch/it](https://justiz-initiative.ch/it)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica del 19 marzo 2021 della legge COVID-19

Contesto

La pandemia di COVID-19 ha costretto il Consiglio federale a intervenire in modo rapido e capillare per proteggere le persone e le imprese. Per questa ragione, all'inizio il Governo ha dovuto in parte ricorrere al diritto di necessità. Dal settembre 2020, quando il Parlamento l'ha adottata, la legge COVID-19 dispone i provvedimenti aggiuntivi che il Consiglio federale deve attuare per far fronte alla pandemia e limitare i danni economici. In risposta all'evoluzione della crisi, la legge è stata modificata più volte. A seguito di un referendum, il 13 giugno 2021 il Popolo ha approvato la legge con il 60 per cento dei voti. Il 28 novembre una parte della legge sarà sottoposta di nuovo al voto del Popolo, essendo stato chiesto un altro referendum. Si tratta nello specifico degli adeguamenti decisi dal Parlamento nel marzo 2021.

Il progetto

Con la modifica legislativa del marzo 2021, il Parlamento ha esteso gli aiuti finanziari a chi aveva ricevuto un sostegno troppo limitato o non ne aveva ricevuto nessuno. Il sistema di tracciamento dei contatti è stato ulteriormente sviluppato al fine di interrompere le catene di contagio ed è stato stabilito che la Confederazione avrebbe promosso i test COVID-19 e ne avrebbe coperto i costi. Inoltre, il Parlamento ha istituito la base legale per il certificato COVID che aveva chiesto di rilasciare alle persone guarite, vaccinate o risultate negative al test, al fine di agevolare i viaggi all'estero e consentire lo svolgimento di determinati eventi.

In dettaglio	→	30
Gli argomenti	→	34
Il testo in votazione	→	38

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

La legge COVID-19, modificata più volte, consente di proteggere meglio le persone e le imprese. Gli adeguamenti del marzo 2021 estendono gli importanti aiuti economici e garantiscono la continuità del sostegno. Il certificato COVID semplifica i viaggi all'estero e permette lo svolgimento di determinati eventi.

[🔗 admin.ch/modifica-legge-covid-19](https://admin.ch/modifica-legge-covid-19)

Raccomandazione
dei comitati
referendari

No

Per i comitati, la modifica del marzo 2021 è inutile ed eccessiva. A loro parere, le leggi vigenti sono sufficienti per proteggersi dal coronavirus e da altre malattie. Inoltre, la modifica di legge creerebbe una frattura della Svizzera e comporterebbe una sorveglianza di massa di tutti i cittadini.

[🔗 leggecovid-no.ch](https://leggecovid-no.ch)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio

Iniziativa sulle cure infermieristiche

Contesto

Le cure infermieristiche sono un pilastro importante dell'assistenza medica e il bisogno di cure aumenta costantemente. In seguito all'invecchiamento della popolazione, nei prossimi anni saranno più diffuse anche malattie come il cancro, il diabete e i disturbi cardio-circolatori. Per preservare la qualità delle cure, occorre formare più infermieri.

Iniziativa

I promotori dell'iniziativa chiedono che la Confederazione e i Cantoni riconoscano e promuovano le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria, che tutti abbiano accesso a cure infermieristiche di qualità e che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente. L'iniziativa prevede inoltre che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze affinché non venga compromessa la qualità delle cure. Chiede in particolare l'introduzione di disposizioni concernenti le condizioni di lavoro, la remunerazione, lo sviluppo professionale e la fatturazione.

Condizioni di lavoro

I promotori dell'iniziativa chiedono che la Confederazione disciplini in modo vincolante le condizioni di lavoro negli ospedali, nelle case di cura e nelle organizzazioni di assistenza e cura a domicilio. La Confederazione dovrebbe cioè emanare disposizioni sull'importo degli stipendi o sulla conciliabilità tra famiglia

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	14
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	16
Il testo in votazione	→	18

e lavoro, per esempio disciplinando i piani di servizio. In questo modo la Confederazione interferirebbe con le competenze dei Cantoni, delle strutture sanitarie e delle parti sociali (associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori), che oggi stabiliscono di comune accordo le condizioni di lavoro e gli stipendi.

Remunerazione

Secondo l'iniziativa, la Confederazione dovrebbe anche garantire l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche. Se le tariffe delle prestazioni fossero aumentate, le strutture sanitarie potrebbero suddividere il lavoro tra un numero maggiore di impiegati, il che conferirebbe maggiore attrattiva alla professione e migliorerebbe le cure.

Sviluppo
professionale

I promotori dell'iniziativa chiedono che la Confederazione emanasse disposizioni sullo sviluppo professionale che valorizzino la professione e offrano nuove prospettive, facendo così in modo che gli operatori del settore delle cure infermieristiche non cambino più professione in tempi così brevi.

Fatturazione diretta
delle prestazioni

L'iniziativa prevede inoltre che gli infermieri possano fatturare determinate prestazioni direttamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o ad altre assicurazioni sociali. Oggi possono, in linea di principio, fatturare soltanto le prestazioni prescritte da un medico.

**Misure adottate
finora**

Negli ultimi anni la Confederazione e i Cantoni hanno adottato numerose misure per rafforzare la professione infermieristica; queste concernono sia l'esercizio della professione stessa sia la formazione.

Maggiore autonomia

Dall'inizio del 2020 gli infermieri dispongono di maggiore autonomia: dopo una prima prescrizione medica, possono per esempio stabilire da sé il bisogno terapeutico dei pazienti e fornire determinate prestazioni senza necessitare dell'approvazione del medico (p. es. cure di base o consulenza in casi specifici).

Masterplan
«Formazioni professionali
sanitarie»

Il piano programmatico «Formazioni professionali sanitarie», promosso da Confederazione e Cantoni, ha consentito di attuare diverse misure che hanno contribuito al netto aumento, negli ultimi anni, del numero di diplomati tanto nella formazione professionale di base quanto nei cicli di studi con diploma e post-diploma e nel settore delle cure intensive.

Valorizzazione del
profilo professionale

Nel corso della loro carriera, molti infermieri abbandonano la professione perché cambiano settore o smettono di lavorare. La Confederazione ha adottato alcune misure per migliorare il profilo professionale degli infermieri, così da indurli a rimanere più a lungo o tornare nel settore delle cure. A tal fine sono stati avviati un programma di reinserimento, programmi per migliorare la collaborazione tra i gruppi professionali all'interno del settore della salute e una campagna d'immagine a favore del settore delle cure di lunga durata. La Confederazione ha inoltre adottato misure per migliorare la conciliabilità tra lavoro e famiglia e per venire incontro alle esigenze di chi cura e assiste i propri familiari.

Controprogetto indiretto

Anche il Consiglio federale e il Parlamento vogliono rafforzare la professione infermieristica, ma a loro parere l'iniziativa va oltre il necessario, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la remunerazione. Il Parlamento ha pertanto adottato un controprogetto indiretto¹ che accoglie le richieste principali dell'iniziativa e consente un'attuazione più celere. Il controprogetto prevede che la Confederazione e i Cantoni stanino circa un miliardo di franchi per i prossimi otto anni allo scopo di promuovere la formazione.

Questa campagna di formazione include le seguenti misure:

- contributi, se necessario, a chi frequenta un ciclo di formazione in cure infermieristiche presso una scuola universitaria professionale o una scuola specializzata superiore;
- contributi a ospedali, case di cura e organizzazioni di assistenza e cura a domicilio per l'apporto fornito alla formazione pratica degli infermieri diplomati;
- sussidi a scuole universitarie professionali e scuole specializzate superiori che aumentano il numero di posti di formazione.

Anche il controprogetto indiretto offre agli infermieri la possibilità di fatturare determinate prestazioni direttamente a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel contempo prevede un meccanismo di controllo finalizzato a impedire un aumento delle prestazioni e, di conseguenza, dei costi della salute e dei premi delle casse malati a carico della popolazione. Il controprogetto, che il Parlamento ha accolto a larga maggioranza, entra in vigore se l'iniziativa è respinta e sempre che non sia contestato, con successo, mediante referendum.

1 Legge federale del 19 marzo 2021 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ([🔗 parlamento.ch](https://www.parlamento.ch) > Attività parlamentare > Testi sottoposti alle votazioni finali > Sessione primaverile 2021).

Confronto tra l'iniziativa e il controprogetto indiretto

Se l'iniziativa è accettata, il Consiglio federale e il Parlamento dovranno elaborare un testo di legge allo scopo di attuare l'iniziativa. Il controprogetto include già disposizioni concrete per l'attuazione.

	Iniziativa sulle cure infermieristiche	Controprogetto indiretto
Un numero sufficiente di infermieri diplomati	Modalità concrete di attuazione non chiaramente definite	Fino a un miliardo di franchi per la campagna di formazione
Condizioni di lavoro	La Confederazione provvede a garantire condizioni di lavoro adeguate alle esigenze Modalità concrete di attuazione ancora da definire	Nessuna nuova disposizione: le condizioni di lavoro e gli stipendi restano principalmente di competenza dei Cantoni, delle strutture sanitarie e delle parti sociali
Remunerazione	La Confederazione provvede a garantire l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche Modalità concrete di attuazione ancora da definire	Nessuna nuova disposizione: secondo il Consiglio federale e il Parlamento, la remunerazione delle cure infermieristiche è adeguata
Sviluppo professionale	La Confederazione provvede a garantire possibilità di sviluppo professionale Modalità concrete di attuazione ancora da definire	Nessuna nuova disposizione: lo sviluppo dei profili professionali resta di competenza dei responsabili della formazione
Fatturazione diretta a carico delle casse malati	Modalità concrete di attuazione ancora da definire	<ul style="list-style-type: none"> – Meccanismo di controllo per evitare un aumento dei costi – Limitazione delle autorizzazioni: nel caso di un aumento eccessivo dei costi, i Cantoni possono ridurre il numero di organizzazioni di cura o infermieri autorizzati a fatturare direttamente le prestazioni

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

La carenza di infermieri è da tempo una realtà. Il nostro Paese forma troppo poco personale infermieristico e sono troppi quelli che, esausti, abbandonano la professione dopo qualche anno. Solo grazie a un numero crescente di infermieri provenienti dall'estero si riescono ad assicurare le cure necessarie. Il controprogetto indiretto del Parlamento non basta: si concentra sulla formazione, ma mancano le misure per fare in modo che gli infermieri non cambino rapidamente professione. Un «sì» all'iniziativa sulle cure infermieristiche garantisce che tutti continueranno a ricevere cure di qualità.

Contrastare la carenza di infermieri

Sempre più persone in Svizzera soffrono di malattie croniche. Aumenta il fabbisogno di cure e, con esso, quello di personale infermieristico. La Svizzera forma meno della metà degli infermieri diplomati richiesti. Il settore infermieristico conta attualmente oltre 10 000 posti vacanti. In nessun altro settore la scarsità di manodopera è così acuta. Oltre il 40 per cento degli infermieri abbandona la professione dopo pochi anni.

Evitare l'abbandono della professione

Oltre a lanciare una massiccia campagna di formazione, occorre migliorare le condizioni di lavoro degli infermieri e riconoscere le loro competenze, affinché decidano di restare più a lungo nel settore delle cure. Fattori importanti per la soddisfazione sul lavoro sono il numero di infermieri per turno, la comunicazione tempestiva della pianificazione dei turni, le possibilità di sviluppo professionale e lo stipendio. L'assistenza sanitaria in Svizzera è garantita solo grazie agli infermieri provenienti da Paesi esteri, il cui sistema sanitario risulta però indebolito perché i loro professionisti vengono assunti in Svizzera. Il nostro Paese deve formare da solo il proprio personale infermieristico.

Garantire la qualità delle cure

Per garantire la sicurezza dei pazienti e una buona qualità delle cure si deve disporre in tutti i reparti di un numero sempre sufficiente di infermieri, impiegati a condizioni corrette. A tal fine, gli ospedali, le cliniche, le case di cura e il settore ambulatoriale hanno bisogno delle risorse finanziarie necessarie. Rafforzare il settore delle cure conviene e permette di evitare molta sofferenza. Un numero adeguato di infermieri diplomati riduce il rischio di complicazioni e decesso dei pazienti. Studi scientifici hanno dimostrato che, in questo modo, si risparmiano costi inutili derivanti da lunghe e ripetute degenze ospedaliere.

Il controprogetto indiretto non è sufficiente

Il controprogetto indiretto del Parlamento si concentra sugli investimenti nella formazione. Questi non consentono tuttavia di evitare che gli infermieri abbandonino la professione prima del tempo. Mancano le misure appropriate per garantire la qualità delle cure e migliorare le condizioni di lavoro. Gli investimenti proposti dal Parlamento non avranno gli effetti desiderati.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 per-cure-infermieristiche-forti.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Gli infermieri svolgono un lavoro importantissimo per la popolazione. Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono tuttavia che l'iniziativa vada oltre il necessario, in particolare perché dispone che la Confederazione disciplini le condizioni di lavoro del settore delle cure infermieristiche. Per rafforzare rapidamente questo settore, il Consiglio federale e il Parlamento hanno elaborato un controprogetto indiretto che stanziava circa un miliardo di franchi per una campagna di formazione e prevede che agli infermieri siano attribuite più competenze a livello di fatturazione. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Nessun disciplinamento degli stipendi da parte della Confederazione

Buone condizioni di lavoro e stipendi equi sono importanti per conferire più attrattiva alla professione infermieristica e fare in modo che gli infermieri restino fedeli alla professione. La definizione di questi aspetti è oggi di competenza di ospedali, case di cura e organizzazioni di assistenza e cura a domicilio, insieme a Cantoni e parti sociali, che conoscono al meglio la situazione del settore. Non è quindi opportuno che le condizioni di lavoro e gli stipendi siano disciplinati dalla Confederazione.

Nessun trattamento particolare per una professione

Le cure infermieristiche sono una componente importante delle cure mediche di base, che sono già sancite nella Costituzione. Il Consiglio federale e il Parlamento non vogliono quindi menzionare le cure infermieristiche in modo specifico perché ciò equivarrebbe ad attribuire una posizione particolare a una determinata categoria professionale.

Fatturazione diretta solo con controllo dei costi

Introducendo la fatturazione diretta, il controprogetto riprende una delle richieste avanzate nell'iniziativa, ma prevede in aggiunta un meccanismo di controllo. Da alcuni anni il Consiglio federale si impegna fortemente per contenere l'aumento dei costi della salute facendo sì che non ecceda quanto giustificato dal punto di vista medico. Se si applicasse la fatturazione diretta senza un meccanismo di controllo, c'è invece il rischio che aumentino i costi della salute e, insieme a loro, anche i premi delle casse malati.

Un miliardo di franchi per una campagna di formazione

La difficoltà principale da affrontare è la carenza di infermieri. Nel loro controprogetto il Consiglio federale e il Parlamento hanno quindi deciso di lanciare una campagna di formazione per la quale sarà messo a disposizione in tempi brevi circa un miliardo di franchi. I fondi potranno essere usati per creare i posti di formazione urgentemente necessari per gli infermieri e per fornire a questi ultimi un sostegno finanziario per la formazione e la formazione continua.

Il controprogetto rafforza rapidamente il settore delle cure infermieristiche

Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono rafforzare il settore delle cure infermieristiche in modo rapido ed efficace. Nel loro controprogetto indiretto riprendono gran parte delle richieste avanzate nell'iniziativa. Il controprogetto contiene alcune misure concrete che sono già state adottate dal Parlamento e possono essere attuate in tempi celeri. Se l'iniziativa è accettata, il controprogetto sarà accantonato. Il Consiglio federale e il Parlamento dovranno in tal caso elaborare una nuova legge, che seguirà il normale iter parlamentare. Questo potrebbe comportare un significativo allungamento dei tempi.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa sulle cure infermieristiche.

No

[📄 admin.ch/iniziativa-cure-infermieristiche](https://www.admin.ch/iniziativa-cure-infermieristiche)



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti
(Iniziativa sulle cure infermieristiche)», depositata il 7 novembre 2017²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2018³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 7 novembre 2017 «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117c⁴ Cure infermieristiche

¹ La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.

² Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.

¹ RS 101

² FF 2017 6626

³ FF 2018 6465

⁴ La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell'iniziativa.



Art. 197 n. 12⁵

12. Disposizione transitoria dell'art. 117c (Cure infermieristiche)

¹ Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:

- a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:
 1. sotto la propria responsabilità,
 2. su prescrizione medica;
- b. l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
- c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
- d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.

² L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio **Iniziativa sulla giustizia**

Gli argomenti del comitato d’iniziativa	→	24
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	26
Il testo in votazione	→	28

Contesto

Attualmente i giudici federali sono eletti dall'Assemblea federale plenaria, ossia dal Parlamento. La Commissione giudiziaria del Parlamento mette a concorso i posti vacanti di giudice, esamina le candidature e propone al Parlamento l'elezione di persone idonee sotto il profilo professionale e personale. Provvede a propria discrezione affinché in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali e le varie forze politiche siano rappresentate il più equamente possibile. La Commissione può tenere conto anche di altri aspetti, come il sesso e la regione di provenienza dei candidati. Il Parlamento elegge i giudici per un mandato di sei anni, al termine del quale si tengono le elezioni per il rinnovo integrale. Di regola, i giudici in carica sono rieletti. Dal 1874 i casi di mancata rielezione sono stati solo due, entrambi per ragioni legate all'età.

**Introduzione
di una procedura
di sorteggio**

L'iniziativa sulla giustizia chiede che in futuro i giudici del Tribunale federale siano designati mediante sorteggio e non più eletti dal Parlamento. La relativa procedura di sorteggio deve essere concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali continuino a essere rappresentate in modo equo. Per il resto, la decisione circa le modalità di attuazione dell'iniziativa è lasciata al legislatore.

**Ammissione
al sorteggio**

L'iniziativa prevede che l'ammissione al sorteggio sarà decisa da una commissione peritale indipendente. Potranno partecipare al sorteggio unicamente i candidati considerati idonei a esercitare la funzione di giudice dal punto di vista professionale e personale. Spetterà al legislatore definire concretamente la nozione di idoneità personale e professionale.

Nomina della commissione peritale

Secondo il testo dell'iniziativa, i membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile di dodici anni. Dovrà trattarsi di persone che nella propria attività siano indipendenti da autorità e organizzazioni politiche. L'iniziativa non contiene altre indicazioni circa la composizione della commissione peritale.

Durata del mandato e destituzione

L'iniziativa permette ai giudici federali designati mediante sorteggio di rimanere in carica fino a cinque anni dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. La rielezione non è più prevista. Su proposta del Consiglio federale, il Parlamento avrà comunque la possibilità di destituire un giudice che ha gravemente violato i suoi doveri d'ufficio oppure durevolmente perso la capacità di esercitare la sua funzione, per esempio per motivi di salute.

Elezione dei giudici federali

Oggi:

La Commissione giudiziaria del Parlamento propone i candidati

L'Assemblea federale elegge i giudici federali

Durata del mandato: 6 anni



Se l'iniziativa è accettata:

Una commissione peritale indipendente decide chi è ammesso al sorteggio

I giudici federali sono designati mediante sorteggio

Durata del mandato: età di pensionamento + 5 anni



Tassa di mandato

Oggi a livello federale e nei Cantoni i giudici, come pure i membri del governo e i parlamentari, sono soliti versare una parte della loro retribuzione al proprio partito (la cosiddetta tassa di mandato), anche senza essere legalmente tenuti a farlo. Il versamento della tassa di mandato è collegato al fatto che, a differenza di altri Paesi, in Svizzera i partiti non sono finanziati direttamente dallo Stato. Il testo dell'iniziativa non menziona la tassa di mandato. Di fatto, però, i suoi promotori se ne prefiggono l'abolizione, poiché grazie alla procedura di sorteggio i giudici federali sarebbero meno vincolati ai partiti. La soppressione della tassa di mandato è attualmente discussa in Parlamento separatamente dalla procedura di elezione dei giudici e dall'iniziativa sulla giustizia.

Gli argomenti

Pressioni politiche sul Tribunale federale

Comitato d'iniziativa

La Svizzera non rispetta la separazione dei poteri tra politica e giustizia, principio fondamentale dello Stato di diritto.

Nel sistema attuale sono i partiti a decidere chi ricoprirà la carica di giudice del Tribunale federale. Per essere eletti, infatti, i giudici devono essere membri di un partito e versare ogni anno a quest'ultimo una tassa sul mandato, nonostante quanto precisato già nel Patto federale del 1291: «abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione unanime, promesso, di non accogliere né riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun giudice il quale abbia acquistato il proprio ufficio mediante denaro od altra prestazione».

Solo il 5 per cento della popolazione è affiliato a un partito. Ciononostante, se non sono membri di un partito, anche i candidati più qualificati non hanno nessuna possibilità di accedere alla carica di giudice del Tribunale federale. Nel migliore dei casi, il criterio delle competenze professionali è secondario.

Per poter rimanere in carica, ogni sei anni i giudici federali devono inoltre sottoporsi a una procedura di rielezione. La minaccia di una non rielezione permette a partiti e autorità di esercitare un'influenza sulla giustizia.

Questo sistema pregiudica l'indipendenza delle sentenze o addirittura la esclude. Per i cittadini che si rivolgono alla giustizia e che conoscono il sistema è quindi impossibile avere fiducia in quest'ultima. D'altronde, sempre più spesso, le decisioni politiche non sono prese dal Parlamento, bensì dal Tribunale federale. Esso agisce come un'estensione di autorità e partiti, aggirando i diritti popolari.

L'iniziativa promuove la giustizia

- Chiunque può candidarsi alla carica di giudice del Tribunale federale, senza dover appartenere a un partito. I partiti non possono più mettere in vendita i mandati né i giudici comprarli.
- Una commissione peritale indipendente esamina l'idoneità professionale e personale dei candidati.
- È il sorteggio a decidere chi, tra i candidati giudicati idonei dalla commissione peritale, diventerà giudice federale.
- Il sorteggio qualificato consente a chi non è stato designato di ripresentare la propria candidatura senza perdere la faccia.
- L'equa rappresentanza delle lingue nazionali garantisce il rispetto della diversità culturale della Svizzera.
- La rielezione dei giudici non è più prevista. Essi possono rimanere in carica al massimo fino a cinque anni dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.
- In caso di violazione grave dei doveri d'ufficio, i giudici possono essere destituiti.

Volete giudici indipendenti?

Difendete la giustizia contrastando gli intrecci tra politica, magistratura e autorità.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 justiz-initiative.ch/it

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

L'attuale sistema di elezione dei giudici federali da parte del Parlamento si è dimostrato valido ed è democratico e trasparente. L'iniziativa sulla giustizia vuole sostituirlo con una procedura di sorteggio che lascia decidere al caso. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Elezione democratica e non pura fortuna

Il sistema attuale si è dimostrato valido. Oggi è il Parlamento a eleggere i giudici federali. L'elezione è pubblica e il Parlamento ne assume la responsabilità politica in qualità di organo elettore. Affidarsi a un sorteggio invece che a rielezioni periodiche significa indebolire la legittimazione democratica che questo sistema conferisce al Tribunale federale. Il caso non permette di garantire che siano selezionati i candidati più idonei a ricoprire la carica di giudice, bensì unicamente i più fortunati. L'elezione dei giudici per sorteggio è un elemento estraneo al nostro ordinamento giuridico e contrasta con le tradizioni politiche della Svizzera. Nessun Cantone ricorre al sorteggio per designare le sue autorità giudiziarie.

Rischio di disequilibrio nella rappresentanza

Nell'eleggere i giudici il Parlamento tiene tradizionalmente conto della forza elettorale dei partiti (rappresentanza proporzionale dei partiti), garantendo così che le varie correnti sociali e i diversi orientamenti politici siano rappresentati in modo equilibrato in seno al Tribunale federale. Ciò favorisce l'accettazione della giurisprudenza da parte della popolazione. L'attuale procedura di elezione consente inoltre al Parlamento di considerare altri criteri come il sesso, l'età o l'origine dei candidati. La procedura di sorteggio non dà le stesse garanzie o quantomeno non nella stessa misura. Se fosse introdotta, per anni potrebbe crearsi un disequilibrio nella rappresentanza di determinati partiti, valori, regioni o persone di un dato sesso in seno al Tribunale federale.

**Appartenenza
partitica significa
trasparenza**

Ogni giudice possiede un bagaglio di esperienze personali, culturali e sociali che si riflette in un determinato orientamento politico, a prescindere dal fatto di essere membro di un partito. Tuttavia, l'appartenenza partitica garantisce trasparenza in merito all'orientamento politico.

**Oggi l'indipendenza
dei giudici
è garantita**

Il comitato sostiene che il timore di non essere rieletti induce i giudici a decidere in base alle indicazioni dei partiti. La realtà è però diversa: all'atto pratico i giudici federali decidono in maniera indipendente. Il principio dell'indipendenza dei giudici è inoltre sancito nella Costituzione federale. Del resto, ad oggi il Parlamento non si è mai rifiutato di rieleggere un giudice a causa di una sentenza.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa sulla giustizia.

No

[🔗 admin.ch/iniziativa-sulla-justizia](https://www.admin.ch/iniziativa-sulla-justizia)



Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante
sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)», depositata il 26 agosto 2019²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2020³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 26 agosto 2019 «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 145 Durata del mandato

¹ I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

² Su proposta del Consiglio federale, l'Assemblea federale plenaria può, a maggioranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi:

- a. ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 168 cpv. 1

¹ L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.

¹ RS 101

² FF 2019 5173

³ FF 2020 5977



Art. 188a Designazione dei giudici del Tribunale federale

¹ I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.

² L'ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.

³ L'ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell'esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale)

I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all'entrata in vigore degli articoli 145, 168 capoverso 1 e 188a possono restare in carica sino alla fine dell'anno in cui compiono 68 anni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio

Modifica del 19 marzo 2021 della legge COVID-19

Contesto

In seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 nella primavera del 2020, il Consiglio federale si è visto costretto ad agire in modo spedito. Ha adottato provvedimenti di ampia portata per arginare la pandemia e attenuarne le conseguenze sulla salute, l'economia e la società. All'inizio ha dovuto in parte emanare provvedimenti in virtù del diritto di necessità, perché il virus si stava diffondendo velocemente ed era necessario prendere decisioni rapide. La Costituzione gli dà questa possibilità. Dal 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha potuto avvalersi della legge COVID-19, approvata dal Parlamento ed entrata in vigore con effetto immediato. Non potendone prevedere l'evoluzione, il Parlamento ha dovuto adeguare la legge agli sviluppi della pandemia in ogni sessione: il 18 dicembre 2020, il 19 marzo 2021 e il 18 giugno 2021¹.

Seconda votazione

In occasione della votazione del 13 giugno 2021 il Popolo si è espresso sulla versione del 25 settembre 2020 della legge COVID-19, contro la quale era stato chiesto il referendum, accettandola con una maggioranza del 60 per cento. Contro le modifiche del 19 marzo 2021 è stato chiesto un secondo referendum ed è su questi adeguamenti che il Popolo è chiamato ora a votare.

1 Dati aggiornati al momento della chiusura redazionale delle «Spiegazioni del Consiglio federale» (25 agosto 2021).

Gli argomenti dei comitati referendari	→	34
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	36
Il testo in votazione	→	38

Più aiuti finanziari

Nel corso della pandemia è emersa la necessità di aumentare gli aiuti finanziari. Le modifiche della legge COVID-19 ne tengono conto. Concretamente votiamo sui seguenti provvedimenti finanziari:

- estensione degli aiuti finanziari nei casi di rigore ad altre imprese che hanno dovuto interrompere temporaneamente l'attività a causa della pandemia o hanno subito una notevole diminuzione della cifra d'affari;
- estensione dell'indennità di perdita di guadagno ai lavoratori indipendenti; diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per chi ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento anziché, come in precedenza, del 40 per cento;
- estensione dell'indennità per lavoro ridotto al fine di evitare licenziamenti e salvare posti di lavoro;
- indennità giornaliere supplementari dell'assicurazione contro la disoccupazione per le persone disoccupate;
- indennizzi per eventi pubblici d'importanza sovracantonale che non hanno potuto o non possono avere luogo a causa del coronavirus;
- condizioni meno severe per gli aiuti finanziari stanziati ai club delle leghe sportive professionistiche;
- estensione degli aiuti finanziari alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia che hanno dovuto chiudere a causa del coronavirus; saranno sovvenzionate anche istituzioni pubbliche;
- estensione agli artisti indipendenti degli aiuti finanziari destinati al settore della cultura e agli operatori culturali;
- compensazione delle perdite pubblicitarie subite dalle stazioni radiofoniche e televisive private sino a un determinato importo.

Ulteriori adeguamenti agli sviluppi

Per restare al passo con gli sviluppi della pandemia, oltre alle disposizioni relative ai provvedimenti finanziari, il 19 marzo 2021 il Parlamento ha incluso nella legge anche i punti riportati qui di seguito.

Sistema di tracciamento dei contatti

Il sistema di tracciamento dei contatti è disciplinato dalla legge sulle epidemie ed è già oggi di competenza dei Cantoni. Con un'integrazione della legge COVID-19, la Confederazione è stata incaricata di garantire, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di tracciamento dei contatti funzionante, operativo

in tutta la Svizzera e che assicuri la protezione dei dati. La Confederazione può obbligare i Cantoni a migliorare il tracciamento delle infezioni, indennizzandoli per i provvedimenti adottati.

Certificato COVID

Il Parlamento ha istituito la base legale per un certificato COVID riconosciuto a livello internazionale. Il certificato, il cui uso è volontario e aperto a tutti, consente di documentare in modo uniforme e non falsificabile l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla malattia o il risultato negativo di un test. Anche altri Paesi e l'UE hanno creato un simile documento e alcuni lo impiegano nella vita quotidiana in modo più ampio rispetto alla Svizzera. Il certificato facilita, quindi, non solo i viaggi all'estero, bensì anche le attività sul posto. Nel nostro Paese riduce il rischio epidemiologico di determinati eventi, permettendone così lo svolgimento. Se la situazione dovesse nuovamente peggiorare, l'utilizzo del certificato potrebbe anche contribuire a evitare di dover imporre chiusure, come successo nella primavera del 2020 o nel primo semestre del 2021. Fino all'estate del 2021 sono stati rilasciati circa 7,5 milioni di certificati².

Esenzione dalla quarantena

Gli adeguamenti del marzo 2021 offrono inoltre alcune facilitazioni alle persone vaccinate o guarite. Queste non dovranno più sottoporsi a quarantena dopo essere entrate in contatto con una persona risultata positiva al test.

Finanziamento dei test

Gli adeguamenti della legge COVID-19 del marzo 2021 precisano le modalità di finanziamento dei test COVID-19 da parte della Confederazione, la quale dovrà promuoverli e farsi carico dei costi non coperti.

Materiale medico importante

La legge consente al Consiglio federale non solo di acquistare materiale medico importante bensì anche di farlo produrre. Su tale base l'Esecutivo ha incaricato l'Ufficio federale della sanità pubblica e Innosuisse di attuare un programma con scadenza a fine 2022 destinato a promuovere lo sviluppo e la produzione di medicinali anti-COVID-19.

2 Dati aggiornati al momento della chiusura redazionale delle «Spiegazioni del Consiglio federale» ([🔗 covid19.admin.ch](https://www.covid19.admin.ch) > Panoramica).

Diritti politici

Il Parlamento ha deciso che oltre alle firme per i referendum anche quelle per le iniziative popolari potranno temporaneamente essere depositate senza attestazione del Comune. Con questa modifica si intende garantire i diritti democratici fondamentali in una situazione come quella attuale, in cui è più complicato raccogliere firme.

Prescrizioni per il Consiglio federale

La modifica del 19 marzo 2021 ha imposto alcuni obblighi supplementari al Consiglio federale. Oltre a dover coinvolgere maggiormente i governi cantonali nella sua politica di crisi, è chiamato a limitare al minimo le restrizioni delle attività economiche e sociali. Confederazione e Cantoni devono quindi sfruttare al meglio le possibilità offerte da test, vaccinazioni e dal sistema di tracciamento dei contatti.

E se la legge è respinta?

La votazione di fine novembre 2021 concerne unicamente le modifiche del 19 marzo 2021 della legge COVID-19. Le restanti disposizioni di legge restano in vigore indipendentemente dall'esito della votazione. Se il Popolo le respingerà, queste modifiche cesseranno di applicarsi un anno dopo, ossia il 19 marzo 2022³. Questo riguarderebbe, per esempio, le indennità giornaliere supplementari per le persone disoccupate, l'estensione dell'indennità per lavoro ridotto o l'indennizzo per gli organizzatori di manifestazioni. Non sarebbe più possibile rilasciare certificati COVID, nemmeno per i viaggi e i soggiorni all'estero. Inoltre, non sarebbero più possibili i programmi per la promozione dell'approvvigionamento di materiale medico importante.

Provvedimenti indipendenti dalla legge COVID-19

Per combattere la pandemia, il Consiglio federale si basa principalmente sulla legge sulle epidemie, la quale consente di adottare provvedimenti come l'obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici, la chiusura di determinate strutture o il divieto di eventi. Questi provvedimenti potrebbero essere mantenuti o reintrodotti anche qualora la modifica della legge COVID-19 dovesse essere respinta.

Gli argomenti

Comitati referendari

Diciamo no a questa revisione di legge inutile e di portata estrema. Per proteggerci dal coronavirus e da altre malattie sono sufficienti le leggi vigenti. Non sono necessari ulteriori eccessivi inasprimenti attraverso una nuova revisione di legge che causa una frattura della Svizzera e comporta una sorveglianza di massa di tutti i cittadini. Perché?

Obbligo di vaccinazione indiretto per tutti

Questa revisione di legge, di per sé inutile, ha come conseguenza che, da un lato, le severe prescrizioni sulla quarantena si applicano esclusivamente alle persone che non vogliono o non possono essere vaccinate e, dall'altro lato, che le restrizioni relative alle persone vaccinate sono abolite, nonostante queste ultime restino contagiose. Si tratta di una chiara discriminazione, non giustificabile dal punto di vista medico. È un approccio molto poco svizzero. Le persone perdono il lavoro, perché non vogliono farsi vaccinare. Ci avviamo verso un obbligo di vaccinazione indiretto per tutti e un pericoloso esempio per il futuro.

Frattura della Svizzera

Tra gli inasprimenti eccessivi rientra l'introduzione di un certificato COVID, senza il quale le persone sane non possono più partecipare pienamente alla vita sociale ed economica. Niente partite di calcio, né open air o altro per tutti coloro che non hanno un inutile pass sanitario statale. Questo è ingiusto, causa una frattura della società e mette in pericolo la pace sociale.

Sorveglianza digitale di massa

La legge COVID-19 prescrive che la Confederazione garantisca in tutta la Svizzera «un sistema elettronico di tracciamento dei contatti efficace e capillare». Secondo la legge, il Consiglio federale deve quindi introdurre tale sorveglianza digitale totale di tutti i cittadini. In questo modo in Svizzera si instaureranno condizioni cinesi.

**Ampliamento del
potere del
Consiglio federale**

Il nuovo testo di legge prescrive: «Il Consiglio federale fissa i criteri e i valori di riferimento alla base delle restrizioni e degli allentamenti riguardanti la vita economica e sociale.» In questo modo il Consiglio federale ottiene il controllo sull'intera vita dei cittadini.

**Non fatevi
ingannare!**

Le leggi vigenti sono sufficienti per proteggerci dalle pandemie. E anche senza una revisione inutile e di portata estrema possiamo viaggiare all'estero. Non fatevi ingannare! Assicuratevi che la nostra Svizzera continui a essere un Paese in cui tutti godono degli stessi diritti e nessuno è sorvegliato. Per questo motivo votate no alla revisione della legge COVID-19!

**Raccomandazione
dei comitati
referendari**

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

 leggecovid-no.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La legge COVID-19 consente di aiutare le persone e le imprese particolarmente colpite dalla pandemia. Le modifiche di legge del 19 marzo 2021 sono necessarie perché gli sviluppi della pandemia hanno richiesto un aumento degli aiuti finanziari. Il certificato COVID facilita notevolmente i viaggi e riduce i rischi in occasione di eventi. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono le modifiche della legge, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Evitare chiusure e divieti grazie al certificato COVID

Il certificato COVID consente di facilitare i viaggi e i soggiorni all'estero e di organizzare eventi. Il certificato COVID è sicuro, il suo uso è volontario e aperto a tutti: chi non è vaccinato o guarito dalla malattia può sottoporsi al test. Non esiste alcun obbligo di vaccinazione. Senza certificato COVID, viaggiare sarebbe molto più difficoltoso. A seconda dell'evoluzione della pandemia, senza certificato si dovrebbero vietare i grandi eventi pubblici e valutare la necessità di nuove chiusure.

Rafforzare il sistema di tracciamento dei contatti

Il sistema di tracciamento dei contatti è essenziale per combattere una pandemia. Consente di interrompere rapidamente le catene di infezione. La legge permette alla Confederazione di sostenere finanziariamente i Cantoni, di rafforzare il sistema di tracciamento dei contatti e di digitalizzarlo maggiormente. I dati restano rigorosamente protetti.

La partecipazione democratica è garantita

La legge COVID-19 è stata elaborata seguendo la procedura democratica ordinaria e questo vale anche per le modifiche del 19 marzo. La legge approvata dal Parlamento stabilisce chiare linee guida per il Consiglio federale, consente la gestione congiunta della crisi e garantisce la partecipazione democratica.

Aiuti urgenti a persone e imprese

Molte imprese, lavoratori indipendenti, operatori culturali, club di leghe sportive o istituzioni per la custodia di bambini hanno subito forti diminuzioni della cifra d'affari o hanno dovuto interrompere temporaneamente le loro attività. Grazie all'estensione dei programmi di aiuto finanziario della Confederazione e dei Cantoni, possono affrontare meglio la crisi. La base legale in oggetto è necessaria per continuare a combattere la crisi.

Certezza nella pianificazione per le imprese

Le imprese possono continuare a contare su un sostegno supplementare per il lavoro ridotto. Gli organizzatori possono programmare eventi sapendo che le loro perdite in caso di annullamento dovuto alla pandemia sono parzialmente coperte. Grazie alla modifica del 19 marzo della legge COVID-19, le aziende possono pianificare le loro attività a lungo termine. Un no comporterebbe grandi incertezze per loro e per i loro dipendenti.

Minaccia alla gestione della crisi

La pandemia rimane imprevedibile. Il Consiglio federale, il Parlamento e i Cantoni hanno dimostrato di limitare al massimo le restrizioni e di attribuire grande importanza alla responsabilità individuale. Un no alle modifiche di legge metterebbe in pericolo il comprovato sistema di gestione della crisi.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del 19 marzo 2021 della legge COVID-19.

Sì

[🔗 admin.ch/modifica-legge-covid-19](https://www.admin.ch/modifica-legge-covid-19)



Il testo in votazione

Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi) Modifica del 19 marzo 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2021¹,
decreta:*

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 2020² è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.

³ Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.

Art. 1a Criteri e valori di riferimento

Il Consiglio federale fissa i criteri e i valori di riferimento alla base delle restrizioni e degli allentamenti riguardanti la vita economica e sociale. Tiene conto non soltanto della situazione epidemiologica, ma anche delle conseguenze sull'economia e sulla società.

Art. 2 cpv. 1

¹ Per agevolare l'esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum e le iniziative popolari debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum o di deposito dell'iniziativa popolare con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.

¹ FF 2021 285

² RS 818.102



Art. 3 cpv. 2 lett. e, 6 e 7

² Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:

- e. acquistare o far produrre materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto o della produzione e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;

⁶ La Confederazione promuove lo svolgimento dei test COVID-19 e assume i costi non coperti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni.

⁷ La Confederazione adotta i provvedimenti seguenti di concerto con i Cantoni:

- a. mette a punto un sistema elettronico di tracciamento dei contatti efficace e capillare;
- b. organizza un monitoraggio quotidiano che serva da base per le decisioni di inasprimento o allentamento adottate nel quadro di un piano a tappe;
- c. definisce provvedimenti, criteri e valori soglia in funzione delle esperienze scientifiche acquisite a livello nazionale e internazionale, in particolare anche riguardo alla riduzione della trasmissione del virus via aerosol;
- d. definisce un piano vaccinale che garantisca al maggior numero possibile di persone che lo desiderano di farsi vaccinare entro fine maggio 2021 al più tardi;
- e. permette di allentare, abbreviare o abolire progressivamente l'obbligo di quarantena se, mediante provvedimenti alternativi quali la vaccinazione, test periodici o altro, è possibile garantire una riduzione comparabile della propagazione del virus.

Art. 3a Persone vaccinate

¹ Le persone vaccinate contro la COVID-19 con un vaccino omologato di cui è dimostrata l'efficacia contro la trasmissione del virus non sono sottoposte a quarantena.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 3b Sistema di test e di tracciamento dei contatti

In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione appronta un sistema di test e di tracciamento dei contatti (sistema TTIQ³) funzionante in tutta la Svizzera. Al tal fine può in particolare:

- a. obbligare i Cantoni a migliorare, nel quadro del tracciamento dei contatti, la situazione relativa ai dati riguardanti i focolai epidemici e le fonti d'infezione presunti, indennizzandoli per i costi che ne conseguono;

³ TTIQ: test, tracciamento, isolamento, quarantena



- b. mettere a disposizione mezzi sussidiari ai quali poter ricorrere in qualunque momento se in un Cantone il sistema TTIQ non dovesse più funzionare.

Art. 4 cpv. 3 e 4

³ Il Consiglio federale assicura che, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità, gli esercizi della ristorazione possano offrire possibilità di ristoro ai lavoratori del settore agricolo ed edile, nonché agli artigiani e ai lavoratori in servizio esterno. A tali esercizi si applicano le condizioni concernenti le misure di protezione e gli orari di apertura previsti per le mense delle imprese private e delle istituzioni pubbliche.

⁴ Il Consiglio federale assicura che, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità, gli esercizi della ristorazione possano offrire possibilità di ristoro ai conducenti di mezzi pesanti e che questi abbiano a disposizione un numero sufficiente di impianti sanitari.

Art. 4a Ingresso nel mondo del lavoro

Il Consiglio federale può promuovere i provvedimenti dei Cantoni volti ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, reso difficoltoso dalla crisi da COVID-19, di chi conclude la formazione scolastica.

Art. 6a Certificato COVID-19

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti del documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19.

² Il documento è rilasciato su richiesta.

³ Il documento deve essere personale, non falsificabile e verificabile nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità e da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne.

⁴ Il Consiglio federale può disciplinare l'assunzione dei costi del documento.

⁵ La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per il rilascio del documento.

Art. 8a Allentamenti a livello cantonale

Il Consiglio federale prevede allentamenti per i Cantoni la cui situazione epidemiologica è stabile o in miglioramento e che applicano una strategia di test o altri provvedimenti adatti a combattere l'epidemia di COVID-19.

Art. 11 cpv. 2, primo periodo, 4, secondo periodo, 7, terzo periodo, 11, terzo periodo

² A sostegno delle imprese culturali e degli operatori culturali, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni. ...



4 ... Sulla base di un contratto di prestazioni, la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale i mezzi finanziari necessari per il versamento delle prestazioni in denaro.

7 ... Sulla base di un contratto di prestazioni, la Confederazione mette a disposizione delle associazioni di categoria i mezzi finanziari necessari per il versamento delle indennità.

11 ... Provvede affinché tutti gli operatori culturali, in particolare anche gli indipendenti, abbiano accesso all'indennizzo delle perdite.

Art. 11a Provvedimenti nel settore degli eventi

1 La Confederazione può, su richiesta, assumere una parte dei costi non coperti degli organizzatori di eventi di importanza sovracantonale autorizzati dal Cantone e previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 che, in forza dei provvedimenti di lotta contro l'epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine delle autorità.

2 Se l'ingresso è a pagamento, gli organizzatori devono dimostrare che i biglietti acquistati sono integralmente rimborsati in caso di annullamento dell'evento.

3 La partecipazione della Confederazione ai costi non eccede quella dei Cantoni.

4 Sono presi in considerazione i costi degli organizzatori che non possono essere coperti mediante altri provvedimenti di sostegno dell'ente pubblico, assicurazioni o convenzioni di annullamento.

5 La Confederazione può far capo ai Cantoni e a terzi per l'esecuzione. Il ricorso a terzi avviene per incarico diretto secondo l'articolo 21 della legge federale del 21 giugno 2019⁴ sugli appalti pubblici.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza, segnatamente l'obbligo dell'organizzatore di fornire raggugli e di informare, nonché i costi a carico di quest'ultimo. L'articolo 12a si applica per analogia ai provvedimenti nel settore degli eventi.

7 Il sostegno a eventi regionali e locali compete ai Cantoni.

Art. 12 cpv. 1, 1^{ter}–1^{septies}, 2, 2^{quater}, 3, 6 e 7

1 Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati per i casi di rigore concernenti imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera (imprese) che sono state fondate o hanno avviato la loro attività prima del 1° ottobre 2020 e il 1° ottobre 2020 avevano la sede nel Cantone, e che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.

§

^{1ter} Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che, nell'esercizio in cui è accordato e nei tre anni successivi, l'impresa beneficiaria:

- a. non distribuisca dividendi o tantièmes o non ne decida la distribuzione; e
- b. non restituisca apporti di capitale o non ne decida la restituzione.

^{1quater} La partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi dei Cantoni ammonta a:

- a. il 70 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi;
- b. il 100 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.

^{1quinquies} In merito ai provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il Consiglio federale emana disposizioni particolari riguardanti:

- a. i giustificativi da richiedere;
- b. il calcolo dei contributi; l'importo del contributo deve basarsi sui costi non coperti derivanti dalla diminuzione della cifra d'affari;
- c. l'importo massimo dei contributi; per le imprese con una diminuzione della cifra d'affari superiore al 70 per cento, il Consiglio federale prevede importi massimi più elevati;
- d. le prestazioni proprie che i proprietari delle imprese devono fornire se l'importo supera i 5 milioni di franchi; per il calcolo della prestazione propria si tiene conto delle prestazioni fornite dal 1° marzo 2020 e del capoverso 1^{bis};
- e. l'erogazione di mutui, fideiussioni o garanzie.

^{1sexies} Il sostegno per i provvedimenti cantonali a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi è accordato a condizione che i requisiti minimi posti dalla Confederazione siano soddisfatti. Nel caso di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, in tutti i Cantoni le condizioni cui è subordinato il sostegno secondo il diritto federale devono essere soddisfatte senza modifica alcuna; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti per i casi di rigore adottati da un Cantone e finanziati interamente da quest'ultimo.

^{1septies} Le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi che nell'anno in cui ricevono un contributo non rimborsabile realizzano un utile imponibile annuale ai sensi degli articoli 58–67 della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta lo versano al Cantone competente; l'importo versato al Cantone non eccede quello del contributo ricevuto. Il Cantone destina alla Confederazione il 95 per cento dell'importo ricevuto. Il Consiglio federale disciplina i detta-



gli, segnatamente le modalità con cui tenere conto delle perdite dell'anno precedente e l'iscrizione contabile.

² In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1^{quater} lettera a, la Confederazione può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

^{2quater} Purché sia usata la necessaria diligenza, è consentito versare acconti per un importo pari ai contributi che saranno verosimilmente richiesti, in modo da accelerare la procedura.

³ *Abrogato*

⁶ Il Cantone che chiede fondi della Confederazione per finanziare i propri provvedimenti per i casi di rigore deve assicurare la parità di trattamento a tutte le imprese che hanno sede nel suo territorio indipendentemente dal Cantone in cui esercitano l'attività.

⁷ Ai fini dell'adempimento dei propri compiti, i Cantoni possono avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali presso le autorità di perseguimento penale e i tribunali competenti nonché costituirsi accusatori privati in procedimenti penali, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Art. 12b cpv. 5, 6 lett. b, sesto periodo e c, 7, terzo periodo e 9

⁵ *Abrogato*

⁶ I contributi sono concessi alle condizioni seguenti:

- b. ... Se il club non riduce i salari o non li riduce nella misura richiesta, il contributo accordatogli ammonta al 50 per cento al massimo delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4;
- c. per cinque anni a decorrere dalla ricezione dei contributi, la massa salariale di tutti i collaboratori e di tutti i giocatori può aumentare al massimo in misura equivalente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo; è determinante la massa salariale versata nella stagione 2019/2020. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i club promossi in una lega superiore;

⁷ ... Può emanare disposizioni volte a prevenire gli abusi.

⁹ Le richieste concernenti partite disputate tra il 29 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono essere presentate sino al 30 aprile 2021.

Art. 14 cpv. 1 lett. d e I^{bis}

¹ Nel settore dei media il Consiglio federale adotta i seguenti provvedimenti:

- d. l'Ufficio federale delle comunicazioni può versare contributi su richiesta, attingendo ai proventi del canone radiotelevisivo, a favore delle aziende private di radiotelevisione seguenti:



1. stazioni radiofoniche commerciali titolari di una concessione FM valida,
2. stazioni radiofoniche complementari titolari di una concessione,
3. stazioni televisive regionali titolari di una concessione.

^{1bis} I versamenti di cui al capoverso 1 lettera d si basano sulla comprovata diminuzione dei proventi della pubblicità e delle sponsorizzazioni tra il 2019 e il 2021, ma ammontano al massimo a 20 milioni di franchi. L'aiuto è accordato a condizione che i beneficiari si impegnino per scritto a rimborsare all'Ufficio federale delle comunicazioni l'aiuto ricevuto qualora per il 2021 siano distribuiti dividendi.

Art. 15 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019.

Art. 17 cpv. 1 lett. h, nonché 2 e 3

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla legge del 25 giugno 1982⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

- h. la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto secondo l'articolo 35 capoverso 2 LADI.

² A tutte le persone aventi diritto all'indennità secondo la LADI è riconosciuto per i periodi di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere di cui all'articolo 27 LADI.

³ Per gli assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al capoverso 2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato all'occorrenza della stessa durata.

Art. 17b Preannuncio, durata e concessione retroattiva del lavoro ridotto

¹ In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI⁷, per il lavoro ridotto non è previsto alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021. La modifica retroattiva di un preannuncio deve essere chiesta al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

⁶ RS 837.0

⁷ RS 837.0



² Per le aziende che introducono il lavoro ridotto a seguito dei provvedimenti che le autorità hanno ordinato dal 18 dicembre 2020, in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI il lavoro ridotto inizia a decorrere retroattivamente, su richiesta, il giorno dell'entrata in vigore del provvedimento in questione. La richiesta deve essere presentata al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

³ In deroga all'articolo 38 capoverso 1 LADI, i diritti all'indennità di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere fatti valere entro il 30 aprile 2021 presso la cassa di disoccupazione competente.

Art. 17c Provvedimenti a favore di istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici

¹ La Confederazione versa aiuti finanziari ai Cantoni che hanno indennizzato le strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici al fine di compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori dovuto ai provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

² Gli aiuti finanziari coprono il 33 per cento degli indennizzi corrisposti dai Cantoni al fine di compensare il mancato versamento delle rette, ma al massimo per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 17 giugno 2020.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza.

Art. 17d Concessione di anticipi

Se una richiesta di aiuti COVID-19 (indennità per lavoro ridotto, casi di rigore, aiuti settoriali) non può essere trattata entro 30 giorni perché il calcolo della pretesa è reso difficoltoso dalla natura stessa delle attività dell'avente diritto, le autorità competenti possono concedere anticipi secondo una procedura semplificata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 25 giugno 1982⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021

Tra il 1° gennaio 2021 e l'entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 2020⁹ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani i disoccupati che compiono 60 anni entro il 1° luglio 2021 e che hanno pagato i contributi all'AVS durante almeno 20 anni non esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione.

⁸ RS 837.0

⁹ RS 837.2



2. Legge federale del 19 giugno 2020¹⁰ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Art. 30 cpv. 1^{bis}

Privo di oggetto

III

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]¹¹). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Fatti salvi i capoversi seguenti, entra in vigore il 20 marzo 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2021.¹²

³ L'articolo 17 capoversi 2 e 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

⁴ L'articolo 17 capoverso 1 lettera h ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁵ L'articolo 17c ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

⁶ La validità dell'articolo 17a è prorogata sino al 30 giugno 2021.

⁷ L'articolo 17b capoverso 1 entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

⁸ L'articolo 11 capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 1° novembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

⁹ L'articolo 12b entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

¹⁰ La cifra II entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino all'entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 2020¹³ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

¹¹ L'articolo 3 capoverso 2 lettera e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

¹² L'articolo 6a ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

¹³ L'articolo 15 capoverso 1 entra in vigore il 1° aprile 2021 e ha effetto sino al 30 giugno 2021.

¹⁴ L'articolo 11a ha effetto sino al 30 aprile 2022.

¹⁰ RS 837.2

¹¹ RS 101

¹² Correzione della CdR dell'AF del 25 ago. 2021 pubblicata il 2 sett. 2021 (RU 2021 527).

¹³ RS 837.2

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 28 novembre 2021:**

No

Iniziativa sulle cure infermieristiche

No

Iniziativa sulla giustizia

Sì

**Modifica del 19 marzo 2021
della legge COVID-19**

